

# CIASA de ra REGOLE



notiziario delle Regole d'Ampezzo

Regole d'Ampezzo - Via del Parco, 1 - Tel. (0436) 2206 - Fax (0436) 2269  
32043 Cortina d'Ampezzo (BL)



Direttore responsabile: Ernesto Majoni Coletto - Autorizzazione Tribunale Belluno n. 9/89 del 20.09.1989 - Sped. Abb. Post. 50%  
Stampa: Tipolitografia Print House s.n.c. - Chiamulera 1 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) - Testi di esclusiva proprietà della testata

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

L.R. 15 novembre 1994, n. 66

La Comunità Montana della Valle del Boite,  
Vista la L.R. 15 novembre 1994, n. 66, che detta norme per la "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";  
Vista la D.G.R. n. 1291 del 14.03.1995 che detta le disposizioni esecutive di attuazione della sopracitata Legge; emana il seguente

### REGOLAMENTO

#### Art. 1) - Finalità

Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Comunità Montana della Valle del Boite - Comune di Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cibiana di Cadore, Valle di Cadore, con esclusione delle aree ricomprese nell'ambito del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo.

#### Art. 2) - Zone omogenee

Il territorio Comunitario è suddiviso in due aree omogenee coincidenti: 1) AMPEZZO: con il territorio del Comune d'Ampezzo; 2) VALLE DEL BOITE: con il territorio dei Comuni di S. Vito, Borca, Vodo, Cibiana e Valle di Cadore;

Art. 3) - Autorizzazioni alla raccolta  
La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso di apposita autorizzazione, rilasciata in base al presente Regolamento. L'autorizzazione è personale e non trasferibile, ha validità solo per l'area omogenea per cui è stata rilasciata, e può essere:  
Autorizzazioni costo unitario:

- Giornaliere L. 10.000.
- Settimanali L. 25.000.
- Stagionali L. 150.000.

Eventuali variazioni delle tariffe saranno deliberate annualmente dalla Giunta Comunitaria. I residenti nel territorio della Comunità Montana e le categorie di cui al successivo arti-

colo 5) sono tenuti a munirsi di autorizzazione, ma sono esenti dal pagamento del contributo. Alla distribuzione delle autorizzazioni sono preposti gli Uffici Comunali e gli Uffici delle Regole d'Ampezzo, i quali dovranno rendicontare annualmente i contributi introitati, e le spese sostenute, versando alla Comunità Montana l'ecedenza attiva.

Art. 4) - Limiti e modalità di raccolta  
La raccolta è consentita:

a) per i residenti nell'intero arco della settimana; b) per i non residenti il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato; c) è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata

complessivamente a kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie e con le seguenti dimensioni minime di diametro del carpoforo:

- cm. 2: Pioppini, Fungo di S. Giorgio o Prugnolo, Finferlo o Gallinaccio, Finferla, Prugnolo, Trombetta da morto, Spugnola, Morette;
- cm. 3: Mazza di tamburo;
- cm. 4: Ovuli, Porcini Clitocybe Geotropa, Polyporus Poes Caprae, Verdone (Russula).

Per tutte le altre specie è vietata la raccolta allo stato di primordio.

E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stadio di ovolo chiuso. Nella raccolta di funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio

(continua in 2 pagina)

## CAMBIO DELLA GUARDIA NELLA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Il "nuovo corso" avviato in primavera nell'amministrazione delle Regole ha comportato alcuni cambiamenti anche per il nostro notiziario.

Da questo numero infatti, il gruppo che sovrintende alla redazione e alla pubblicazione di "Ciasa de ra Regole" perde due preziosi collaboratori e amici, Paola Bóla ed Evaldo Ghea, che ne facevano parte sin dal 1990, anno d'inizio dell'attività, e hanno contribuito a rendere sempre vivo e interessante il notiziario, impegnandosi costantemente a fondo per la migliore riuscita d'ogni numero e per il sempre maggiore richiamo dei lettori alla conoscenza dei meccanismi che governano la vita regoliera.

La Deputazione riunitasi il 3 agosto ha preso atto della rinuncia a continuare l'impegno da parte di Paola ed Evaldo, e ha nominato al loro posto Dino Dandrea de Osia, membro della Giunta Esecutiva, e Vito Dadiè

Bechin, deputato in carica.

Nel ringraziare di cuore i collaboratori uscenti, che hanno aiutato questo foglio a nascere ed a crescere, coordinandolo per un quinquennio con autentica passione e impegno, mi è gradito porgere ai nuovi entrati un cordiale saluto e un fervido augurio di proficuo lavoro.

Il Direttore



(dalla 1 pagina)

fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpofofo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

E' vietata la distruzione volontaria dei carpofofori fungini di qualsiasi specie.

E' fatto obbligo ai ricercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed ermetici atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutte le estensioni e comunque nei territori di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 m, salvo che ai proprietari stessi.

E' vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 5) - Agevolazioni alla raccolta

A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, (per definizione del reddito si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista all'art. 3.

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) proprietari coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni gli interessati ogni anno devono presentare all'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15 del 1968, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali si ritiene di aver diritto alle agevolazioni.

Art. 6) - Commercializzazione

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta a certificazione rilasciata dall'Ispettorato micologico di cui al comma 1 dell'articolo 9, secondo le modalità previste dai regolamenti d'igiene, indicante la quantità e la qualità dei funghi oggetto del controllo. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui al Capo



Il legge 23 agosto 1993, n. 352.

Art. 7) - Norme Finali

La Giunta Comunitaria potrà su ri-

chiesta dei Comuni e dei proprietari stabilire delle zone di bandita con durata stagionale, dette zone dovranno essere opportunamente segnalate. La Giunta Comunitaria stabilirà inoltre annualmente, entro il mese di aprile, il n. massimo di autorizzazioni differenziabili in giornalieri settimanali e stagionali da rilasciare annualmente in relazione all'estensione e alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti. Per quanto non contenuto nel presente regolamento, comprese le sanzioni amministrative per gli inadempienti, si fa riferimento alle direttive impartite dalla Legge Regionale 15.11.1994, n. 66, e successive disposizioni esecutive.

IL PRESIDENTE (Rolando Menardi)

## RACCOLTA FUNGHI: BREVI CONSIDERAZIONI

*Non per morbosità, ma semplice curiosità, abbiamo voluto sentire alcune impressioni "sul campo" in relazione alla nuova normativa sulla raccolta dei funghi (Legge Regionale 66).*

*Naturalmente la trentina di raccoglitori, turisti e non, con cui abbiamo piacevolmente conversato nel bosco di Fraina è servita per recepire le idee degli appassionati di miceti, senza nessuna pretesa di scientificità.*

*Diciamo subito che alla data del 15 settembre gli uffici delle Regole avevano rilasciato gratuitamente ai residenti 600 permessi, mentre l'Azienda di Promozione Turistica n. 1 ha venduto 36 giornalieri, 14 settimanali e nessuno stagionale.*

*La totalità dei commenti è positiva in merito alla creazione di una legge che disciplini la raccolta dei funghi, ed anche la suddivisione in due zone omogenee nell'ambito territoriale della Comunità Montana Valle del Boite non ha avuto particolari opposizioni, contrariamente a quanto scritto sulla stampa locale.*

*La maggioranza delle "dolenti note"*

*viene dalla gente residente, anche perchè tutti i turisti, diligentemente in possesso del cestino, erano sprovvisti del permesso di raccolta o nemmeno sapevano della sua esistenza.*

*"Obbligarci ad avere l'autorizzazione (accompagnata da un documento di identità) è il preludio per far pagare anche noi": questa è la frase più comune detta dai cercatori locali.*

*Feroci le contrarietà alle interferenze nella proprietà privata.*

*In sintesi, nessuno si sogna di proibire alla gente di girovagare liberamente nei boschi per raccogliere funghi (e altri frutti a crescita spontanea), ma se questi danno dei proventi devono andare a beneficio della proprietà.*

*Simpaticissima la battuta riferita alla norma che proibisce la raccolta dei funghi la notte: "Tutte quelle luci che vedevo nel bosco di notte non erano UFO, erano cercatori di funghi!!!"*

*In definitiva, sì ad una legge di regolamentazione, ma... seria.*

Claudio Miceli

## I CASONI DELLE REGOLE: LORO FINALITA' E DISCIPLINE D'USO

La recente assegnazione dei casoni ai nuovi aspiranti richiedenti (estratti regolarmente a sorte fra tutti gli aspiranti) ha suscitato, manco a dirsi, una sdegnata reazione epistolare da parte di due Regolieri in erba, avendo Essi appena superata l'età per fregiarsi del titolo di "fioi de sote famea".

Questi, per non avere ottenuto il casone cui aspiravano, hanno esternato

i loro dubbi sulla correttezza delle assegnazioni ed insinuato sospetti di intrallazzi a favore di Regolieri privilegiati.

A siffatta missiva la Giunta ha risposto tempestivamente puntualizzando che fra tutte le incombenze e le preoccupazioni che gravano sulla Loro volontà di amministrare al meglio l'Ente, l'ultima in assoluto è proprio

quella di sprecare tempo ed energie ad escogitare trucchetti per accontentare o fare dispetti a questo o quel Regoliere in materia di capanne!

Questo fatto, di per sè stesso banale, non è del tutto privo di una certa rilevanza dal punto di vista etico poichè evidenza che fra le nuove generazioni, o almeno per qualche giovane speranza delle future Regole, si stanno radicando idee sbagliate sulla filosofia che sta alla base dell'Istituto Regoliero.

Per questi nostri giovani forse è opportuno ripetere che le Regole si sono costituite per la volontà e la saggia lungimiranza dei nostri progenitori, i quali avevano capito e fatto proprio il detto che "l'unione fa la forza" e lo avevano applicato nella vita pratica di



ogni giorno codificando, di comune accordo e con ponderata scrupolosità, tutti i DOVERI del Consorte nei confronti della Comunanza mentre quelli che oggi si tenta di chiamare "diritti" non erano e non sono a tut-

t'oggi altro che benefici sulla base di alcuni "bisogni" della Famiglia Regoliera (leggi: legnatico, erbatico e legname per l'abitazione).

Tutto il resto, come casoni, chiavi delle stanghe od altro, non sono che frutti e necessità dei nostri tempi che dobbiamo gestire e, ammetto, talvolta anche subire nell'interesse superiore dell'ambiente che abbiamo il privilegio di amministrare.

Presso gli uffici in via del Parco, I sono sempre a disposizione, per ogni Regoliere che voglia rendersene edotto, laudi, leggi, regolamenti e quant'altro possa completare la conoscenza del particolare mondo che ci accompagna.

Dino de Bepin

## Spigolature d'archivio

a cura di Luciano Cancider

### PROMEMORIA DEL MARIGO - 1710

Questo documento, che qui sotto riporto integralmente, mi è capitato tra le mani mentre cercavo notizie sulla casa d'Ospitale. Il testo è stato sicuramente scritto da un Notaio d'Ampezzo - dalla calligrafia potrebbe trattarsi di un Verocai - copiandolo dal Laudo e si riferisce alla serie di Capitoli che più interessavano il Marigo, relativi alla sua elezione ed ai vari obblighi che la sua carica esigeva.

Questo è stato fatto, molto probabilmente, per avere sottomano, di volta in volta le norme relative senza dover consultare l'intero Laudo ed anche per richiamare più facilmente i vari Marighi alle loro specifiche responsabilità.

E' interessante notare come, all'inizio del documento, sia stato messo ben in evidenza il valore intrinseco delle tre diverse pene; sia il Tremisso che la Wadia ed il Soldo Montenarico, hanno nomi di vecchie misure monetarie, già praticamente scomparse nel primo Laudo di Larieto del 1325, ma che nominalmente venivano ancora usate "secondo l'uso e consuetudine antica", come cita espressamente il documento.

Il Tremisso, di origine antica, vale 5 soldi; la Wadia, di origine germanica e che anticamente era un pegno, vale 40 soldi; il Soldo Montenarico, anticamente riguardava questioni di pascolo, vale 60 soldi. Per dare meglio un'idea sulle monete citate e sulle altre, dobbiamo subito dire che all'epoca del documento (1710 circa) la moneta ufficiale era il Fiorino austriaco, dato che Ampezzo faceva parte ormai, da più di 180 anni, dell'Impero. Il fiorino si divideva in 60 carantani.

Oltre a questo circolava, dai tempi molto antichi, la Lira Veneta che si divideva in 20 soldi ed 1 soldo in 12 denari o piccoli. Naturalmente la massa monetaria circolante era composta da carantani, da soldi

e danari; la lira ad esempio era quasi una moneta ideale.

All'epoca delle pene citate nel documento, una giornata di lavoro valeva Lire 1,12 cioè 32 soldi o 18 carantani, quindi le varie pene di 40, 60, 100 soldi erano sicuramente un buonissimo deterrente per i Marighi e per i Consorti.

Scorrendo poi le varie poste del documento, possiamo notare che l'assemblea della Regola doveva essere convocata il giorno di Pasqua e che il Marigo doveva porre le questioni da discutere senza che facesse capire le sue intenzioni o le sue idee a riguardo; questo è già un particolare che dimostra l'alto grado di democrazia in seno alla Regola, che dava ampio spazio decisionale all'Assemblea pienamente sovrana in tutto, specialmente nei confronti del Marigo stesso che, non ottemperando od ignorando le sue decisioni poteva incorrere nella pena di lire 10, la più alta ed alla sua destituzione, con tutte le spese a suo carico per la nomina di un sostituto, e la perdita di tutti i diritti.

Via, via che si leggono le varie poste si nota nel Laudo, la continua preoccupazione di difendere la Regola contro chiunque Consorte, Marigo od altri che potessero in qualche modo turbare la secolare attività d'essa nelle sue varie funzioni.

Per le due pene maggiori si legge che la metà vada alla Corte; qui si intende la Corte dell'Ufficio Criminale che in Ampezzo, secondo gli statuti, aveva giudizio di prima istanza ed era composto per la sua attività, dal Vicario o Giudice e da 4 consoli eletti tra gli ampezzani.

Tale Ufficio, come Tribunale poteva infliggere anche la pena di morte.

Senza fare ulteriori considerazioni che ritengo superflue, data la chiarezza del testo, passo a pubblicare qui di seguito il documento:

Copia di alcuni Capitoli del Loudo della Regola di Laretto Alta fatto nel 1662

Circa le pene del Tremisso

*Primieramente statuirono et ordinarono che la Pena del Tremisso s'intende essere soldi 5. Per la pena della Wadia s'intendono soldi 40, cioè Lire Ven. 2. La pena del Soldo Montenarico contiene soldi 60 cioè Lire Ven. 3, e questo secondo l'uso e la consuetudine antica.*

Quando si tenghi Regola:

*Item laudarono et statuirono, che d'Anno in Anno si tenghi la Festa di Pasqua di Resurrezione di nostro Signore, conforme il costume solito Regola continua alla quale debbono ritrovarsi tutti i Consorti di detti monti, qualunque volta gli sara comandato dal Comandador della Regola.*

*Ocorendo dunque di proporre qualche cosa spettante alla Regola, lovatosi in piedi il Marigo, sia tenuto a proporla semplicemente senza dichiarare la sua volontà o parere. Sopra di che s'è lecito a ciaschedun Regoliere di dire in Regola quanto gli parerà meglio e più utile; dovendo intanto il Marigo tener a mente il detto de Consorti e quanto sarà stato ottenuto et deliberato da overo dalla maggior parte d'essa Regola, habbia piena fermezza e valore. Ache contrafaciendo ciascuno s'è condannato alla pena della Wadia.*

Pena di chi grida in Regola

*Item, che ciascheduno s'è tenuto dare udiencia a chiunque vorrà parlare in particolare appresso il Marigo, tanto se fosse foresto, quanto de Consorti. Di più che niuno debba gridare o caggionar rumori, pena soldi 2 per uno ciascheduna volta. E mentre gridaranno contro la volontà e proibizione del Marigo, siano condannati in pena della Wadia e di più ad arbitrio del Marigo havuto riguardo alla*

qualità del delitto.

*Item, se fossero alcuni mandati dal Marigo ad arbitra o portar il suo parere sopra qualche emergente o caso della Regola, e poi essersi convenuto, non volessero mantener il seco detto conforme il proprio parere, sii ciascheduno condannato in.... dieci per ogni volta.*

#### **Elezione del Marigo**

*Item, che ogni anno si debba eleggere dal Comune della Regola tutti gli Visendieri et Officianti, et in prima un Marigo qual abbia da essere per un anno in detto ufficio.*

*Pena di chi ricusa de fare la Marigheza Se alcun Regoliere e Consorte essendo stato eletto Marigo dalla Regola, ricusasse accettar, ed esercitar tal incarico, incorra la pena della Vadia dovendo tuttavia far l'Offizio mentre in fra tre giorni non porterà legitima causa d'impedimento.*

#### **Giuramento del Marigo**

*Ciascun Marigo della Regola debba nel principio del suo Officio giurare A SANCTA DEI EVANGELIA, d'operare retta e fedelmente senza fraude et interesse, i Loudi et Ordinazioni della Regola; di fare debitamente il suo Offizio, dovendo render giusta e legale raggione della sua amministrazione.*

#### **Che il Marigo dui Giuramento ai Visendieri**

*Ogni Marigo della Regola sii tenuto, sotto vincolo del suo giuramento, di far giurar gli altri Visendieri nel principio del loro Offizio, d'amministrarlo bene e legalmente, contrafacendo il Marigo perda soldi 20.*

*Pena del Marigo non venendo in Regola Mentre il Marigo, chiamando Regola, non si trovasse presente et non mostrando legitimo impedimento, sii condannato a soldi 20.*

#### **Pena del Marigo contradicendo alla deliberazione della Regola**

*Caso che qualche Marigo o Loudatore fosse di tanto ardire o superbia, che volesse contraddire a quanto fosse stato ottenuto in piena Regola o dalla maggior parte dei Consorti, sii per ogni volta condannato in Lire 10, la mettà della qual pena sii applicata alla Corte e l'altra metà vada alla Regola. E mentre perseverasse ostinatamente, sii detto Marigo privato dell'Ofizio, beneficio et ogni utilità, tanto de Monti, quanto della Regola, dovendosi allora eleggerne un'altro a spese di sifatto ribelle.*

#### **Che si possi appellare dalla sentenza del Marigo**

*Niuno di detta Regola possi ricorrere alla Corte per qualche fatto spettante alla Regola, senza chieder prima raggione et ius dal Marigo, contrafacendo perda per cadauna volta soldi 40 de quali non si debba far grazia.*

*E che ogni uno possi appellarsi dalla Sentenza del Marigo alla Corte infrà quattro*

*4 giorni.*

#### **Che il Marigo debba render raggione ne fatti della Regola**

*Loudarono et ordinarono che ciaschedun Marigo, sotto vincolo del suo Giuramento, sii tenuto dar udienza e render raggione a chiunque ne dimanderà, sopra gli fatti spettanti della Regola, et ciò in spazio di un mese dal giorno della dimanda; il che non possi eseguire altri, senza consenso delle parti e giusto impedimento del Marigo, contrafacendo il Marigo sia condannato in Soldi cento, la cui mettà vada alla Corte e l'altra alla Regola, dovendo con tutto ciò de lure cognoscere.*

Luciano Cancider

## **SFALCIO DEI PRATI, A CHI TOCCA?**

Ciascuno di noi credo si stia interrogando sull'argomento, guardando con un po' d'attenzione come si presenta la valle in questo periodo di fine estate: infatti si alternano superfici sfalciate, pulite e gradevoli ad altre in cui il colore dei prati incolti ha preso toni autunnali ai quali non eravamo certo abituati fino a qualche anno fa.

Il perchè lo sappiamo: gli interessi turistici hanno prevalso sul primario conseguentemente ad una scarsa attenzione della politica alla montagna (vedi quote latte, modesta remunerazione, etc.); stalle e fienili sono stati convertiti in abitazioni per l'irrisolto problema della casa.

Ritengo che la scelta di un turismo che ha favorito le seconde case abbia concorso a far prevalere un tipo di economia che ha soffocato quella esistente basata principalmente sull'agricoltura, con i suoi valori, compreso quello del rispetto e cura del

territorio.

E non abbiamo avuto la volontà, la capacità e la fantasia di gestire tale scelta in maniera diversa.

Si impone quindi al più presto una risposta da parte della comunità, in quanto - pur essendo i prati proprietà di privati cittadini che ne sopportano i vari vincoli - il verde va inteso come un "servizio sociale", il cui uso viene offerto per il bene di tutti, soprattutto nel nostro contesto turistico.

E di tale ricchezza ambientale messa a disposizione dal privato la comunità dovrà farsene carico, contribuendo agli oneri relativi allo sfalcio ed alla raccolta del fieno con provvedimenti che riescano ad armonizzare il decoro della valle con un rilancio mirato delle attività legate all'agricoltura, in modo da offrire un'immagine di Ampezzo all'altezza delle sue tradizioni.

Paolo Constantini Ghea

## **RINNOVO COMMISSIONI CONSULTIVE**

(Deputazione Regoliera del 3.8.1995)

### **1) COMMISSIONE USO INTERNO**

Silvio Menardi Menego  
Fabrizio Menardi Grosfour  
Enrico Valle de Moris  
Giorgio Dibona Moro

### **2) COMITATO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA**

Ludovico Ghedina Biajo  
Stefano Ghedina Basilio  
Renzo Lacedelli Zamar  
Paolo Bernardi Agnel  
Tiziano Dibona Moro  
Ada Zambelli in Lacedelli Zamar  
Renato Caldara Partel  
Sergio Colle Falco  
Agostino Pompanin Dimai de Anjelico  
Roberto Girardi Beta

### **3) COMITATO REDAZIONE NOTIZIARIO**

Ernesto Majoni Coletto (direttore)  
Dino Verzi de Bepin  
Claudio Michielli Micélli  
Paolo Constantini Ghea  
Enza Alverà Pazifica  
Siro Dimai Casan

Vito Dadié Bechin

Dino Dandrea de Osia (coordinatore)  
Segretario

### **4) COMITATO REDAZIONE VOCABOLARIO**

Silvio Menardi Menego  
Angelo Constantini Febar  
Liotta Colle Moro in Coletti  
Tesele Michielli Pelele ved. Hirschstein  
Rita Menardi de chi de Zinto  
Rosa Menardi de Vico  
Ivo Majoni Boto  
Ernesto Majoni Coletto  
Elisabetta Menardi Diornista in Dalus  
Egidio Menardi Diornista  
Luciano Cancider

### **5) CONSIGLIO DI AMM.NE CENTRO CULTURALE**

Ernesto Majoni Coletto (pres. delegato)  
Giulio Siorpaes da Sorabances  
Silvio Menardi Menego  
Paolo Constantini Ghea  
Marta Menardi Amanaca  
Dino Verzi de Bepin  
Ugo Pompanin Bartoldo